



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Nuova serie

Università degli Studi di Padova

VNTVN ED ESSI RESTITUIRANNO

Studi sulla restituzione dei beni d'arte trafugati
nella persecuzione antiebraica nazifascista

a cura di

Bernardo Cortese e Barbara Maria Savy



G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE

LE RAGIONI DI UN LAVORO INTER- E METADISCIPLINARE SULLA RESTITUZIONE DEI BENI D'ARTE TRAFUGATI AGLI EBREI NEL PERIODO NAZIFASCISTA

BERNARDO CORTESE

SOMMARIO: 1. VNTNV. – 2. Il contesto all'origine di questo volume. – 3. Arte depredata – *Looted Art*. – 4. Restituzione. – 5. Un approccio interdisciplinare e metadisciplinare: oltre la dimensione giuridica – La memoria come restituzione. – 6. Piano dell'opera: a) Parte prima: Contributo monografico su *Nazi Looted Art* e restituzione – Studio di diritto internazionale e transnazionale, con particolare riguardo alla posizione dell'Italia. – 7. b) Parte seconda: Collettanea di studi di diritto internazionale, transnazionale ed europeo. – 8. c) Parte terza: Miscellanea – Contributi giuridici, storici e storico-artistici alla questione della restituzione.

1. VNTNV

“Mottel troncò gli indugi. Corse alla catasta, raccolse un pezzo di carbone, e scrisse sull'intonaco bianco della villa cinque grosse lettere ebraiche: VNTNV.

– Che cosa hai scritto? – chiese Piotr.

– «V'natnu», «Ed essi restituiranno». Lo vedi, si legge da destra a sinistra e da sinistra a destra: vuol dire che tutti possono dare e tutti possono restituire”¹.

¹P. LEVI, *Se non ora, quando?*, Torino, Einaudi, 1982, p. 165. Per la contestualizzazione di questa ed altre citazioni talmudiche, bibliche o cabbalistiche nel primo romanzo di Levi, v. T. AGOVINO, *Se non ora, quando? Citazioni talmudiche e bibliche nell'opera di Primo Levi*, in G. BALDASSARRI et al., a cura di, *I cantieri dell'italianistica*, Roma, Adi editore, 2016, p. 6 del manoscritto accessibile on line al sito [https://www.italianisti.it/publicazioni/atti-di-congressoli-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazione-agli-inizi-del-xxi-secolo-2016/AGOVINO\(2\).pdf](https://www.italianisti.it/publicazioni/atti-di-congressoli-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazione-agli-inizi-del-xxi-secolo-2016/AGOVINO(2).pdf) (visto nel gennaio 2021), che ne colloca l'origine nella tradizione cabbalistica; v. però anche T. PEPE, *Sopra un oceano dipinto di parole: fasi e prospettive della sperimentazione plurilingue in Primo Levi*, in *Carte italiane*, 10, 2015, pp. 61-87, p. 77, che colloca invece l'origine della frase in un

È particolarmente suggestivo cominciare una riflessione sul tema della restituzione dell'arte depredata dai nazisti agli ebrei perseguitati con una citazione da *Se non ora, quando?* di Primo Levi.

In quel passaggio c'è infatti, evidente, il richiamo testuale alla restituzione.

Insieme c'è però, forte, il riconoscimento della tradizione ebraica: profilo chiave di una giustizia "restitutiva" che risponda al diniego della dignità insito nel disegno genocida, in cui la questione delle spoliazioni deve necessariamente (anche se non esclusivamente) iscriversi.

C'è, ancora, il richiamo alla pluralità (diversità) delle storie (personali e sociali) che finiscono nell'orrenda rete della *Shoah*: gli ebrei delle varie tradizioni, orientali ed occidentali; gli ebrei praticanti e quelli non praticanti, sino agli atei di discendenza ebraica. Tutti costoro furono allora forzati in un'identità imposta dai persecutori e accettata dagli indifferenti, che diventò così tragicamente reale non solo nella persecuzione, durante il dominio nazifascista d'Europa, ma anche nell'assenza di risposta, frutto di quella stessa, perdurante indifferenza, dopo la fine della guerra.

Quell'unità di persecuzione ed indifferenza richiede, ora, un'unità di risposta, seppur tardiva.

Poiché però il fenomeno di cui ci si occupa fu, in realtà, complesso e multiforme e non fu il solo a vedere – in un quadro di crimine internazionale perpetrato dalle forze nazifasciste – una colossale opera di depreazione, o spoliazione, di beni artistici, pure la risposta, seppur complessivamente unitaria (la *restituzione*), dovrà in qualche modo tener conto anche dei profili di diversità all'interno di quel fenomeno, da un lato, e della diversità di quel fenomeno rispetto ad altri (la depreazione artistica compiuta fuori dal contesto della persecuzione antiebraica e del genocidio).

Ecco allora la necessità di interrogarsi su quali siano i fenomeni storici di spoliazione su cui si intende volgere lo sguardo, e su cosa si intenda per restituzione.

2. *Il contesto all'origine di questo volume*

Il tema della restituzione delle opere d'arte e dei beni di interesse artistico depredati agli ebrei durante il periodo della persecuzione nazifascista ha conosciuto una stagione di relativa attenzione negli studi giuridici, e non solo, negli anni che hanno seguito la Conferenza internazionale svoltasi a Washington nel 1998², sot-

verso dell'Esodo (30, 12): "Quando farai il conto dei figli d'Israele, per il loro censimento, ognuno di essi restituirà all'Eterno il riscatto della propria vita".

² *Washington Conference on Holocaust-Era Assets*, su cui v. A.F.D. RASCHÉR, *Conference Report. The Washington Conference on Holocaust-Era Assets* (November 30-December 3, 1998), in

to gli auspici del governo statunitense, culminata nell'adozione dei c.d. *Washington Principles on Nazi Confiscated Art*³.

Anche il nostro Governo vi partecipò.

Paradossalmente, però, non vi è stata in Italia altrettanta attenzione al tema, quanta ve n'è stata in quei Paesi a noi molto vicini per aver condiviso la responsabilità di quel terribile periodo, Germania *in primis*, o per averne subito le conseguenze, come l'Olanda⁴, o ancora per aver in parte subito, in parte attivamente collaborato all'esecuzione del disegno genocida nazifascista, come la Francia⁵.

E così, se è vero che anche in Italia si è in effetti istituita in quello stesso periodo una commissione ufficiale di studio, la c.d. *Commissione Anselmi*, che ha prodotto un imponente Rapporto, pubblicato nell'aprile 2001⁶, al quale si farà più volte riferimento in quest'opera, è purtroppo altresì evidente che l'operato della Commissione Anselmi è, all'ora attuale, sostanzialmente insabbiato dal punto di vista istituzionale, al punto che ogni riferimento ad essa e lo stesso testo del Rapporto sono oramai scomparsi dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potendo essere recuperati solo tramite la memoria "geologica" degli archivi della rete⁷. Cosa ancora più significativa, il decreto che istituiva la Commissione Anselmi è addirittura scomparso dalla banca dati ufficiale del diritto in vigore in Italia...

International Journal of Cultural Property, 1999, pp. 338-343 e, estesamente, B. CORTESE, *Washington Principles On Nazi Confiscated Art: Un prisma narrativo transnazionale, tra diritto internazionale e diritto internazionale privato*, *infra* in quest'opera, Parte I, Cap. III.

³ Reperibili on-line, insieme agli atti della Conferenza, al sito del Dipartimento di Stato USA, https://1997-2001.state.gov/regions/eur/wash_conf_material.html (visto in marzo 2019).

⁴ T.I. OOST, *Restitution Policies on Nazi-Looted Art in the Netherlands and the United Kingdom: A Change from a Legal to a Moral Paradigm?*, in *International Journal of Cultural Property*, 2018, pp. 139-178.

⁵ H. FELICIANO, *Le Musée disparu: Enquête sur le pillage des oeuvres d'art en France par le Nazis*, Paris, 1995. V. inoltre S. TRIGANO, *France and the Burdens of Vichy*, in A BEKER (ed.), *The Plunder of Jewish Property during the Holocaust*, Houndmills-Basingstoke, 2001, pp. 177-192.

⁶ Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, *Rapporto Generale*, Aprile 2001 (in seguito citato come: "Commissione Anselmi, Rapporto Generale"). Su quella Commissione si veda in particolare M. SARFATTI, *Le vicende della spoliazione degli ebrei e la Commissione Anselmi (1998-2001)*, in G. SPECIALE, a cura di, *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, Bologna, 2013, pp. 299-311; inoltre I. PAVAN, *Le "Holocaust Litigation" in Italia. Storia, burocrazia e giustizia (1955-2015)*, in G. FOCARDI, C. NUBOLA, a cura di, *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, pp. 303-333, p. 307 ss.

⁷ Il rapporto, non più accessibile dalle pagine web del Governo italiano, è ancora visibile negli "archivi del web" curati dalla ONG USA "Internet Archive" all'indirizzo https://web.archive.org/web/20190331192831/http://presidenza.governo.it/DICA/7_ARCHIVIO_STORICO/beni_ebraici/index.html (visto in settembre 2022).

Non vi è stata, dunque, e non vi è oggi, alcuna particolare attenzione al tema nel mondo politico / istituzionale, né nella più ampia dimensione del dibattito pubblico, come più in generale non è stata così forte l'attenzione alla partecipazione italiana alla persecuzione antiebraica.

Anche gli studi storici e giuridici, del resto, non sono stati così sviluppati, salve importanti, ma piuttosto isolate, eccezioni⁸.

Ecco allora la necessità di riprendere in mano questi temi.

Nel novembre 2018, nel ricorrere degli ottant'anni dall'emanazione delle leggi razziali del settembre 1938 in Italia, e dal manifestarsi del disegno genocida nazista in Germania con i pogrom della *Reichskristallnacht* del novembre 1938, si sono svolti presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova due seminari dedicati al tema della restituzione dei beni d'arte spoliati agli ebrei.

Quei due seminari, organizzati su mio impulso, hanno visto la partecipazione di giuristi e storici dell'arte dell'Università di Padova e di altre Università ed istituzioni, ed hanno potuto contare sul significativo sostegno morale e diretto coinvolgimento della Comunità ebraica di Padova.

All'inizio di dicembre di quello stesso anno la nostra Scuola ha poi avuto l'onore di ospitare un incontro con gli studenti della Senatrice a vita Liliana Segre, il cui intervento, poi pubblicato in apertura di un numero speciale della rivista *Il Diritto Ecclesiastico* curato dall'amico e collega Prof. Manlio Miele, è stato fonte di sprone per continuare a lavorare su questi temi. Quella testimonianza, infatti, oltre a toccarmi profondamente per ragioni personali e familiari, che sarebbe qui inopportuno e doloroso evocare, presenta grandissimo valore etico e grande attualità in un'Italia ed in un'Europa sempre più incapaci di ricordare il loro ignominioso recente passato e il terribile rischio che si corre quando, colpevolmente soprassedendo sul valore della dignità umana, si riprende a costruire il discorso politico e financo giuridico sul rifiuto del diverso.

Su quel numero speciale, con il mio convinto e grato consenso, sono apparsi anche alcuni contributi destinati sin dall'inizio a quest'opera e legati a quei seminari⁹.

⁸ L'importante eccezione, in ambito storiografico, è quella degli studi di De Felice e, soprattutto, Sarfatti. Si vedano R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Roma, 1961; M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, 2000. Più di recente, e con attenzione specifica al tema dell'arte depredata, si veda anche I. PAVAN, *The Italian Experience, in "Holocaust Art Looting & Restitution", International Symposium, Organized by Christie's and the International Association of Lawyers, Milan, June 23, 2011*, disponibile on-line a <http://www.commartrecovery.org/docs/TheItalianExperience.pdf> (visto in marzo 2019).

⁹ Si tratta dei contributi di M. FRIGO, Il quadro giuridico internazionale in tema di restituzione dei beni culturali spogliati alle famiglie ebraiche: quale spazio per i meccanismi alternativi di soluzione delle controversie?, *infra* in quest'opera, Parte II, Cap. II, e di T. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali depredati alle vittime dell'olocausto: la situazione in Italia, *infra* in quest'opera,

È a partire da quelle riflessioni, e da quei lavori, a volte ripresi come tali ma inseriti in un più ampio contesto di riflessione collettiva, a volte rinnovati nel taglio, a volte invece nuovi sebbene a quei primi collegati, che si sviluppa il disegno di quest'opera, in un contesto che affianca, da un lato, differenti prospettive giuridiche sul fenomeno, ma che dall'altro lato allarga soprattutto lo sguardo attraverso contributi di impostazione diversa, cercando una contaminazione, una meta-dimensione in cui provare ad affrontare un tema in parte dimenticato, in parte spinoso, in parte sfuggente.

3. *Arte depredata* – Looted Art

Un primo profilo sul quale bisognerà cercare di intendersi è su quali fenomeni storici si intenda appuntare lo sguardo in questo lavoro.

Anzitutto, la scelta, come si è capito, è di concentrare lo sguardo sul periodo storico della persecuzione antisemita nazifascista sfociata nel genocidio.

In tale quadro, l'interesse è specificamente dedicato a una specifica dimensione di quella persecuzione, quella relativa all'ambito dell'*arte depredata*. Non si intende, qui, riferirsi solo a beni di valore storico-artistico appartenuti alle *comunità ebraiche* perseguitate ed eventualmente riconducibili al *patrimonio culturale ebraico*. Piuttosto, ci si occupa più ampiamente della depredazione o spoliazione di beni d'arte appartenuti alle *singole persone* perseguitate in quel contesto, *a prescindere* dalla riconducibilità di quelle opere ad una *specificità tradizione culturale*.

Questo perché, come si vedrà meglio oltre nella parte monografica di quest'opera, l'impostazione preferibile – in coerenza con lo spirito della *international soft law* sviluppatasi in materia attorno al nuovo millennio¹⁰, ma anche in relazione a specifici obblighi di diritto internazionale universale o speciale¹¹ – è quel-

Parte II, Cap. I. Si tratta inoltre della versione italiana da me tradotta dal contributo originale tedesco di E. JAYME, Die verschwiegene Provenienz: Der Heidelberger Trübner-Fall und die Auslegung des § 40 KGSG / La provenienza taciuta: Il Caso Trübner di Heidelberg e l'interpretazione del paragrafo 40 KGSG, *infra* in quest'opera, Parte III, Cap. I; il saggio di Jayme, nella sua versione in lingua tedesca, è stato pubblicato in WELLER, M., KEMLE, N.B., DREIER, T. (Hrsg.), *Handel – Provenienz – Restitution, Tagungsband des Dreizehnten Heidelberger Kunstrechtstags am 18. und 19. Oktober 2018, Institut für Kunst und Recht IFKUR e.V.*, Nomos, 2020, p. 9. Si tratta infine del mio contributo apparso in quella *Rivista*: B. CORTESE, La restituzione dei beni d'arte spoliati agli ebrei nella persecuzione nazifascista, tra diritto internazionale e diritto interno, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2018 (2019) pp. 123-158, ampi tratti del quale si ritrovano, riviste ed integrate, nei capitoli II e IV della Parte Monografica di quest'opera.

¹⁰ B. CORTESE, Washington Principles, cit., *infra*, Parte I, Cap. III, par. 8 ss.

¹¹ B. CORTESE, Profili di Diritto Internazionale: Il quadro universale e gli specifici obblighi di restituzione derivanti dal Trattato di Pace con l'Italia, *infra* in quest'opera, Parte I, Cap. II.

la di partire dal macrofenomeno cui si cerca di dare risposta e di costruire quella in relazione alle caratteristiche del fenomeno stesso, affinando via via la soluzione da proporsi in relazione alle specificità del caso concreto.

E poiché il fenomeno della persecuzione antiebraica e del genocidio si sviluppa, come si illustrerà nella pur breve ed incompleta ricostruzione storico-giuridica presente in quest'opera¹², in relazione a persone perseguitate in ragione di una loro unilaterale (e a volte "forzata")¹³ riconduzione nella categoria degli *ebrei* ad opera del *diritto ingiusto* dei persecutori nazifascisti, è rispetto ai beni d'arte appartenuti a quelle singole persone e ad esse sottratti nel contesto di quella persecuzione che si deve porre l'attenzione, nel quadro di una visione (anche) giuridica che cerchi *oggi* di porre rimedio a quell'ingiustizia: un'ingiustizia iniziata allora dai nazifascisti, ma troppo spesso perpetuata sino ad oggi, nel quadro di inadeguate risposte fornite da sistemi giuridici che pretendono di distinguersi *in radice* dagli abominevoli sistemi di allora, per essere strutturalmente fondati su principi di democrazia, stato di diritto e garanzia dei diritti inalienabili.

L'obiettivo di giungere a soluzioni che siano invece *giuste* (perché consentano di riparare il torto inferto alle vittime) corrisponde del resto, come si dirà meglio oltre¹⁴, a specifici obblighi internazionali sia di valore universale e di forza cogente sia, per il nostro Paese, di specifica consistenza pattizia.

Quell'obiettivo, a me sembra, deve dunque assumersi a *fine prevalente* di qualsiasi scelta normativa interna: sia della scelta del legislatore, sia di quella dell'interprete. L'interprete, in particolare, è chiamato a predisporre soluzioni interpretative capaci di garantire l'*effetto utile* della raccomandazione internazionale, almeno fin dove il sistema interno sia capace di tollerare un adattamento per via meramente interpretativa¹⁵.

¹² B. CORTESE, Il contesto storico-giuridico: Dal diritto razzista del Regno d'Italia alla persecuzione antisemita nell'Europa occupata, *infra* in quest'opera, Parte I, Cap. I.

¹³ Solo per citare qui un esempio che emerge dall'interno di quest'opera, si vedano i due contributi dedicati a Enrico Cattellani: personalità illustre del Regno d'Italia, accademico dello studio patavino e membro eminente della comunità mondiale dei giusinternazionalisti, egli non vedeva probabilmente sé stesso come persona riconducibile ad una categoria così rigidamente e meccanicamente costruita dal razzismo antisemita. Nondimeno, anch'egli fu colpito da quelle leggi ingiuste ed oscene. E, come moltissime delle vittime di quella persecuzione, fu in qualche modo doppiamente vittima, perché quasi dimenticato dalla sua stessa Università e dalle istituzioni nazionali ed internazionali in cui la sua stella pure aveva brillato negli anni a cavallo del primo conflitto mondiale. Cfr. A. DE ROBBIO, Un caso di studio: La restituzione della collezione giuridica Cattellani (Levi Cattelan) ad opera dell'Università di Padova, *infra* in quest'opera, Parte III, Cap. III; M. SOSSAI, Enrico Cattellani: Alcuni profili dell'itinerario umano e scientifico di un grande giurista padovano, *infra* in quest'opera, Parte III, Cap. IV.

¹⁴ B. CORTESE, Profili di Diritto Internazionale, cit., *infra*, Parte I, Cap. II.

¹⁵ Si mutua qui in ambito diverso il noto principio sviluppato, nella giurisprudenza comunitaria, dalla sentenza della Corte di giustizia 13 dicembre 1989, causa C-322/88, *Salvatore Grimaldi c.*

Ovviamente, ed è la premessa di fondo di questo studio, non tutti gli interpreti condividono una tale impostazione. L'argomento implicito secondo cui la chiusura dei conti col passato è già avvenuta in un contesto prettamente internazionale, quello cioè delle restituzioni *intergovernative* postbelliche, e della necessaria immediatezza – allora, e solo allora! – di eventuali conseguenze negative sui terzi “incolpevoli” a vantaggio degli spoliati o dei loro eredi, spiega in realtà il sostanziale *nulla* che si è avuto nella prassi delle restituzioni *interpretate* prima della svolta a cavallo del nuovo millennio. E gli argomenti giuridici di diritto interno sono noti: è chiaro l'impatto di una soluzione favorevole alla restituzione interpretata – oggi, ad 80 anni dai fatti – su quello che appare come un principio strutturale di molti ordinamenti, quello della stabilità delle situazioni giuridiche. Anche in quest'opera, nella sua parte collettanea, emergono infatti posizioni diverse sull'opportunità e sui limiti della soluzione di giustizia sostanziale per gli spoliati che sta alla base della *soft law* internazionale in materia¹⁶.

L'impostazione che segue la parte monografica di quest'opera, tuttavia, è senza dubbio quella di individuare una o più strade per favorire quella soluzione di giustizia sostanziale.

Come si vedrà nel discutere, in particolare, dell'ambito di applicazione dei c.d. *Washington Principles* – se così ha senso esprimersi per uno strumento *in sé* non vincolante – sarà allora fondamentale un approccio *estensivo* alle categorie rilevanti, per evitare che sguardi troppo formalistici riconducano al sostanziale diniego di giustizia che in questi decenni si è, troppe volte, perpetuato. Ciò riguarderà anzitutto gli attori (i “Nazisti” di cui ai *Washington Principles*). Riguarderà però anche i modi della spoliazione (la categoria della “confiscated art”), che non dovranno intendersi con un riferimento limitato a specifiche (e accidentali, in quel contesto storico) categorie di diritto pubblico interno di questo o quel diritto na-

Fonds des maladies professionnelles, par. 18, ma nel far ciò ci si pone in linea, in realtà, con la migliore dottrina sul ruolo del giudice italiano quale organo dello Stato, destinatario come tale delle indicazioni derivanti per lo Stato dal diritto internazionale. Si vedano i classici studi di L. CONDORELLI, *Il giudice italiano e i trattati internazionali*, Padova, 1974, p. 64 ss. con riferimento all'uso ermeneutico interno delle norme internazionali incomplete.

¹⁶ Si veda in particolare l'approccio estremamente restrittivo di M. GRAMOLA, Il valore dei Washington Conference Principles On Nazi-Confiscated Art nella soluzione arbitrale e negli altri possibili sistemi di soluzione alternativa delle controversie in Italia, in quest'opera, Parte II, Cap. III, par. 10, dove si arriva a proporre la contrarietà all'ordine pubblico di soluzioni basate sugli obiettivi di giustizia sostanziale dei *Washington Principles* che andassero a minare l'esigenza della stabilità delle situazioni giuridiche. Si vedano però anche le considerazioni prudenti di E. JAYME, La provenienza taciuta, cit., *infra* in quest'opera, Parte III, Cap. I, par. 4, in relazione alla definizione dell'ambito temporale di applicazione della riforma del diritto delle aste introdotta in Germania con il nuovo § 40 KGSG, con l'esclusione dell'acquisto a non domino degli *abhandengekommene Kulturgüter*.

zionale¹⁷, o ai limiti di applicabilità del diritto bellico, o umanitario, di cui pure la gran parte di quelle depredazioni costituisce egregia violazione¹⁸.

Ciò posto, per le stesse ragioni, s'impone una netta distinzione tra i fenomeni di arte depredata legati a quel contesto di persecuzione e genocidio, da un lato, ed altri fenomeni di arte depredata che, dall'altro lato si producevano in quello stesso frangente storico, ad opera degli stessi soggetti, o che si sarebbero prodotti nella fase immediatamente successiva ad opera dei loro avversari sul fronte orientale¹⁹, ma in violazione del *solo* diritto bellico.

Del resto, almeno per quanto attiene all'Italia, in relazione a quelle diverse depredazioni si è prodotta una risposta molto più forte ed effettiva, a guerra finita, in ragione del risoluto interessamento degli organi della Repubblica e della fattiva collaborazione degli USA²⁰.

Altresì, non si intende in questo lavoro prendere specifica posizione sulle questioni di restituzione dell'arte depredata nel contesto del fenomeno coloniale, nonostante possano a volte ritrovarsi tratti anche consimili – sia per l'immanente razzismo del fenomeno, sia per la configurabilità, almeno in alcuni casi, di fenomeni di genocidio anche nel contesto coloniale.

Manca però, da un lato, nel fenomeno delle depredazioni del periodo colonia-

¹⁷ B. CORTESE, Washington Principles, cit., *infra*, Parte I, Cap. III, par. 6 ss.

¹⁸ B. CORTESE, Profili di Diritto Internazionale, cit., *infra*, Parte I, Cap. II, par. 2 ss.

¹⁹ Per un racconto della visione autoassolutoria delle requisizioni sovietiche si veda, seppur fuggacemente, M. FRIGO, Il quadro giuridico internazionale, cit., *infra* in quest'opera, Parte II, Cap. II, par. 3, nota 7).

²⁰ Per limitarsi al contesto della depredazione di beni d'arte dal territorio italiano cfr. il volume edito dal MAE e dal MBC ed intitolato *L'opera da ritrovare: repertorio del patrimonio artistico italiano disperso all'epoca della seconda guerra mondiale*, Roma, 1995, 339 pp., edito sulla base di un progetto di Rodolfo Siviero risalente agli anni '50. Si vedano inoltre, per approfondimenti sull'opera di Siviero e del Servizio Recupero Opere d'Arte da questi diretto nell'immediato dopoguerra su nomina del Ministro degli Esteri Nenni, F. ROVATI, Italia 1945: Il recupero delle opere d'arte trafugate dai tedeschi, in *Annali della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Milano*, 2005, pp. 265-292; F. COCCOLO, Rodolfo Siviero between Fascism and the Cold War: Negotiating Art Restitution and 'Exceptional Returns' to Italy after Second World War, in *Studi di Memofonte*, 2019, pp. 198-208. Più faticose, in qualche misura, le vicende di restituzione interstatale nei rapporti con il blocco sovietico: M. BAISTROCCHI, I. HÖLSCHER, Auf der Suche nach der verlorenen Kunst: Italien, die Restitution und Kulturgüter in Rußland, in *Osteuropa*, vol. LVI, n. 1-2: edizione speciale *Kunst im Konflikt: Kriegsfolgen und Kooperationsfelder in Europa*, 2006, pp. 355-360. Per una ricostruzione della complessiva opera di Siviero nel contrasto alle depredazioni e nel contesto dei meccanismi interstatali di restituzione dell'immediato dopoguerra si legga il bel volume di F. BOTTARI, *Rodolfo Siviero*, Roma, 2013, 304 pp. Per una visione critica, e per il ruolo determinante delle autorità militari USA, rispetto al famoso caso del discobolo Lancelotti, acquistato da Hitler dopo il superamento del vincolo imposto da Bottai ad opera di Ciano, si veda invece G. GRIMM, Myrons geraubter Diskobol oder wer hat wen bestohlen?, in *Antike Welt*, 2003, pp. 59-68.

le, la chiara ed egregia violazione del diritto bellico. Dall'altro lato, difetta di norma quella chiara dimensione di spoliazione individuale che caratterizza in grandissima parte i fenomeni di cui invece ci occupiamo, e prende invece il sopravvento la violazione della dignità, e dei diritti collettivi, dei popoli depredati. Cosicché è a livello di popoli – ed ora di Stati – che quelle vicende devono essere affrontate e quei torti trovare riparazione.

4. Restituzione

In un'opera come questa, in cui più voci si esprimono su differenti aspetti di un tema complesso, e per di più da prospettive e con visioni non necessariamente unitarie, è una sfida anche quella di provare ad inquadrare il tema della restituzione.

Il punto di partenza è, ancora una volta, la constatazione di una grande *ingiustizia*: quella che emerge dalla mancanza di una risposta adeguata a riparare, sul piano dei diritti individuali, le conseguenze prodotte da fenomeni di *crimine internazionale*. Il profilo etico di tale ingiustizia si incontra in larga misura, sul piano del diritto internazionale, con quello giuridico. L'inadeguata risposta sul piano interno è, in linea di massima, essa stessa espressione di un illecito sul piano internazionale²¹.

Nondimeno, permangono profili giuridici di non agevole soluzione quando si tratti di definire, sul piano interno, quali strumenti giuridici attivare per porre rimedio all'illecito internazionale.

Non sempre, in effetti, sarà possibile la concreta restituzione dell'opera depredata agli originari proprietari, o ai loro eredi, in ragione dei diritti su quell'opera che terzi incolpevoli possono avere nel frattempo acquisito²² e che, pur con il *favor* per la restituzione che si è anticipato, potrebbero in certi casi ostare ad una piena, concreta e diretta ricostituzione dello *status quo antea*.

Anche in quei casi, tuttavia, si impone una qualche forma di riparazione

²¹ B. CORTESE, *Profili di Diritto Internazionale*, cit., *infra*, Parte I, Cap. II, par. 5 (per un generale obbligo di non riconoscimento) 6 (per gli specifici obblighi pattizi del nostro Paese); in senso non incompatibile, ma prudente quanto all'eventualità che sia comunque necessaria una norma speciale di attuazione di quegli obblighi sul piano interno, M. FRIGO, *Il quadro giuridico internazionale*, cit., *infra*, Parte II, Cap. II, par. 2.

²² Si vedano p. es. le considerazioni svolte nella parte collettanea di quest'opera da M. FRIGO, *Il quadro giuridico internazionale*, cit., *infra*, Parte II, Cap. II, par. 2 e 4, nonché l'analisi di alcuni dei casi studio con cui si conclude questa prima parte monografica: B. CORTESE, *Casi di studio: Rileggendo alcuni indirizzi giurisprudenziali di diritto federale USA, diritto francese e diritto italiano attraverso i prismi del diritto internazionale e transnazionale*, *infra*, Parte I, Cap. V, spec. parr. 2 e 3.

dell'illecito costituito dall'iniziale spoliazione, e degli eventuali successivi illeciti secondari rappresentati dalla mancata reazione.

Si tratterà di forme di restituzione differenti, che potranno in particolare esprimersi in riparazioni per equivalente da parte di soggetti variamente riconducibili all'organizzazione statale – e dunque al soggetto tenuto, sul piano internazionale, a porre rimedio all'illecito. Tuttavia, si potrà trattare altresì di forme di restituzione in senso più ampio, che trascendono la dimensione giuridica, o almeno quella civilistica del controllo sul bene.

5. Un approccio interdisciplinare e metadisciplinare: oltre la dimensione giuridica – La memoria come restituzione

Ed eccoci giunti alla ragione che spinge chi scrive queste pagine introduttive, pur muovendosi da un Dipartimento giuridico e svolgendo le sue ricerche essenzialmente nell'ambito degli studi giuridici internazionalistici ed europei, ad immaginare, con la preziosa collaborazione di colleghi ed amici, tra cui *in primis* la co-curatrice di questo volume, ad ampliare l'analisi ai profili diversi da quelli giuridici, già di per sé complessi e di certo non esauriti da approcci di diritto internazionale e transnazionale, come quelli che popolano quest'opera.

La necessità di aprire lo sguardo a prospettive altre rispetto a quella giuridica nasce in effetti dalla consapevolezza che, per far fronte ad un fenomeno di crimine internazionale come quello dell'arte depredata dai nazifascisti alle loro vittime ebrei, è necessario ampliare il concetto di restituzione ad includere anche un lavoro sulla storia e sulla *memoria*.

Le misure richieste perché si dia riparazione di quell'originario, odioso crimine internazionale, non potranno infatti limitarsi alla restituzione in senso stretto dell'opera depredata, o al pagamento di un valore adeguato a compensarne la perdita.

Il contesto in cui si pongono i fatti di spoliazione di cui ci si occupa in quest'opera è infatti quello di una persecuzione particolarmente odiosa, perché espressione di un disegno genocida, in cui le persone che ne furono vittime si videro vilificate e private dell'intrinseca dignità dell'essere umano non solo per l'opera dei carnefici e dei regimi totalitari di cui quelli erano l'espressione diretta, ma anche per l'indifferenza dei consociati, sia durante la persecuzione, sia dopo la fine del conflitto e l'instaurazione di regimi fondati almeno a parole sul rispetto dei diritti fondamentali e dell'intrinseca dignità della persona umana.

È allora responsabilità condivisa da tutti noi, oggi, quella che impone una restituzione in senso ampio, riparatrice dell'ingiustizia di allora e del suo permanere, nell'indifferenza e nell'oblio, fino al presente.

Si tratta, dunque, di ridare dignità alle vittime di quella persecuzione, rico-

struendone anzitutto la memoria. Una memoria che comprende, in particolare, la memoria della depredazione.

Che questa sia la strada da percorrere è, ancora una volta, illustrato dagli esiti della *Washington Conference* del 1998.

In esito a quella conferenza, in effetti, molti Stati europei e non solo hanno adottato riforme legislative tese a facilitare la restituzione, tramite strumenti giuridici²³.

Parallelamente, però, essi hanno favorito gli studi sul più ampio fenomeno delle depredazioni perpetrate in quel periodo storico ai danni degli ebrei, attraverso l'istituzione di commissioni di studio miste, dotate il più delle volte di un significativo mandato politico.

La ragion d'essere di quelle commissioni miste sta in primo luogo nella necessità di affrontare, oltre alle questioni giuridiche, nella loro sfidante complessità – *de iure condito e de iure condendo*, in un'ottica di diritto interno, ma anche in quelle del diritto internazionale e transnazionale, necessariamente connaturate ai fatti di persecuzione e depredazione e alle successive pretese di restituzione – anche questioni storiche, di nuovo declinate in varie prospettive. Vi è la storia “maggiore” – quella della politica e delle relazioni internazionali, con il necessario ma non semplice chiarimento dei ruoli dei diversi attori statali e substatali in quei fatti di persecuzione antiebraica e specificamente di depredazione. Una ricerca, in questa dimensione storica, necessaria a creare la memoria come condizione di realizzazione dell'imperativo assoluto eticopolitico *nie wieder* / mai più, ma contestualmente a chiarire le basi fattuali dell'applicazione delle norme sulla responsabilità internazionale.

A questa prima prospettiva di ricerca storica se ne aggiungono però altre.

Vi è la ricerca di storia del diritto, mirante a ricostruire i regimi giuridici rilevanti: sia le leggi della vergogna, vale a dire gli atti giuridicamente rilevanti che costituiscono la manifestazione della persecuzione antiebraica e specificamente le basi – dirette ma anche indirette – della spoliazione; sia le leggi della dignità, vale a dire le misure prese per sanare quelle orrende ferite inferte dal nazifascismo al tessuto di civiltà giuridica dei Paesi più direttamente coinvolti, come il nostro.

Vi è poi la prospettiva della storia di “provenienza” delle opere depredate: all'incrocio tra la ricerca archivistica – per ricostruire i negozi giuridici e le vicende di fatto giuridicamente rilevanti, e la ricerca storico artistica, per la conferma dell'identità delle opere (l'opera depredata e quella di cui si chiede la restituzione).

Vi è, infine, la ricerca delle storie individuali, necessaria per una piena restitu-

²³ Cfr., in quest'opera, i contributi di E. JAYME, La provenienza taciuta, cit., *infra*, Parte III, Cap. I, par. 2 e s., per quanto riguarda la novella tedesca, e di T. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali depredati, cit., *infra*, Parte II, Cap. I, par. 6, per quanto riguarda prime indicazioni sulle riforme britannica e statunitense.

zione di memoria, che si opera al crocevia tra la storia delle vittime, quella dei carnefici e dei loro complici, e ancora quella delle collezioni artistiche. Quelle collezioni, infatti, sono espressione di una realtà culturale e sociale – quella dei borghesi ebrei inseriti con ruoli di prestigio nella borghesia delle società europee occidentali, protagonisti della vita culturale in quanto collezionisti di opere d'arte pittorica (Federico Gentili di Giuseppe, Charles Loeser, Simon Bauer, Jacques Goudstikker, per citare persone e storie di cui questo volume si occupa²⁴) o di ceramiche (Julius Kaumheimer²⁵), o in quanto esponenti di una *intelligentsia* accademica e politica (Enrico Catellani) – la cui distruzione è anch'essa elemento del complessivo fenomeno genocida, basato sull'assunto della natura di *Untermensch* delle vittime. A quella realtà i nazisti ne sostituiscono una distopica, in cui i carnefici manifestano il loro potere anche grazie al collezionismo di rapina (Göring, Hitler, al massimo livello), assumendo simbolicamente la guida di una borghesia ignava o, peggio, razzista.

Le storie di cui questo volume si occupa più o meno direttamente mettono infatti in luce il ruolo decisivo, nella spoliazione, dell'attiva e ingorda collaborazione di profittatori. Sono i mercanti d'arte nazisti attivi nella spoliazione di collezioni come quella di Jacques Goudstikker e moltissime altre, il più misterioso (in vita) e famoso (*post mortem*) dei quali è forse quel Wolfgang Gurlitt, per decenni e fino alla sua morte rispettato membro della borghesia di Monaco e di Salisburgo. Sono, ancora, i sequestratori delle collezioni di Federico Gentili di Giuseppe e di Simon Bauer. Quelle storie ci parlano però anche dell'ignobile indifferenza o zelante ignominia di normali funzionari dello Stato: il Presidente del *Tribunal de Grande Instance de la Seine* che accerta il “disinteresse nei propri affari” di chi – i figli di Gentili di Giuseppe, è rocambolescamente fuggito per evitare lo sterminio; il funzionario dell'amministrazione doganale bolzanina che chiede istruzioni al Ministero per bloccare l'esportazione verso gli USA – pregiudizievole per il patrimonio artistico italiano (!) – di una collezione di ceramiche di Meißen entrate

²⁴ Su Federico Gentili di Giuseppe e sulla sua collezione si veda B. SAVY, Le istituzioni museali tra obblighi giuridici e morali: l'Affaire Romanino, *infra*, in quest'opera, Parte III, Cap. II; su Charles Loeser e sulla sua collezione, ed in particolare sulla restituzione della Santa Caterina d'Alessandria, B. CORTESE, Casi di studio, cit., *infra*, Parte I, Cap. V, par. 5 e 6 e T. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali depredati, cit., *infra*, Parte II, Cap. I, par. 4; su Simon Bauer ancora B. CORTESE, Casi di studio, cit., par. 4; su Jacques Goudstikker e sulla controversia relativa alla restituzione del dittico di Cranach agli eredi von Saher ancora *ivi*, par. 2, e M. FRIGO, Il quadro giuridico internazionale, cit., *infra*, Parte II, Cap. II, par. 6.

²⁵ Il valore della collezione di Julius Kaumheimer, le vicende della loro spoliazione e il contesto in cui è avvenuta una (felice) decisione legislativa di restituzione furono oggetto di un'interessante presentazione di Giovanni Dellantonio in uno dei seminari di fine 2018 da cui trae origine l'idea di quest'opera. Di quella collezione si tornerà a parlare comunque in questo volume, sia in B. CORTESE, Il contesto storico-giuridico, cit., *infra*, Cap. I, par. 4, sia in T. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali depredati, cit., *infra*, Parte II, Cap. I, par. 3.

in Italia pochi anni, se non mesi, prima, portate con sé a Merano da Julius Kaumheimer, che cercava rifugio per sé e la sua famiglia in Alto Adige dalle violenze subite nella città d'origine, Stoccarda, e dalla perdita nella sua *Heimat* di ogni diritto e della stessa cittadinanza.

6. *Piano dell'opera: a) Parte prima: Contributo monografico su Nazi Looted Art e restituzione – Studio di diritto internazionale e transnazionale, con particolare riguardo alla posizione dell'Italia*

Il volume che si è cercato di introdurre in queste pagine è, per le ragioni che spero siano emerse, un lavoro complesso.

Esso è diviso in tre parti.

In una prima parte è contenuto un contributo monografico, di impostazione giuridica, da me scritto²⁶.

Esso è intitolato “Nazi Looted Art e restituzione” e si svolge come studio di diritto internazionale (relativo cioè alle regole del diritto che disciplina i rapporti internazionali tra Stati) e transnazionale, relativo cioè a quelle regole che si occupano di situazioni collegate a più sistemi giuridici, nella prospettiva delle posizioni giuridiche individuali, a partire da contesti normativi dedicati (diritto internazionale privato). Questa doppia prospettiva è a mio avviso fondamentale, per le ragioni che si sono già in parte illustrate, se si vuole giungere a soluzioni soddisfacenti e *giuste*. Si tratta allora di mettere in collegamento il diritto internazionale con il diritto interno e di farlo usando sia la *international soft law*, sia le regole e i principi del diritto internazionale privato.

Al tempo stesso, un lavoro del genere non può prescindere da una seppur sommaria opera di ricostruzione (in una prospettiva che è storico-giuridica) delle fonti giuridiche dell'abominio, nel diritto del Regno d'Italia e negli strumenti giuridici nazisti e della RSI, nonché da una compilazione e sistematizzazione delle misure normative speciali adottate nel periodo luogotenenziale e poi dalla Repubblica per sanare le ferite inferte alla civiltà giuridica dal nazifascismo, all'interno delle quali si trovano ancora alcune delle norme più adatte per affrontare le questioni individuali di restituzione.

Quelle norme speciali non sono però le sole a poter servire all'obiettivo di una restituzione, come mostra la prassi giurisprudenziale, non solo italiana, dovendo gli obblighi internazionali e le raccomandazioni della *soft law* essere utilizzati anche per ottenere, nell'interpretazione ed applicazione delle norme interne di diritto comune, risultati coerenti con quegli obblighi e quelle raccomandazioni.

²⁶ B. CORTESE, *Nazi Looted Art e restituzione – Studio di diritto internazionale e transnazionale*, con particolare riguardo alla posizione dell'Italia, in quest'opera, Parte I, Cap. I, II, III, IV e V.

Ecco allora spiegarsi la struttura di questa parte monografica, articolata in cinque capitoli.

Nel primo capitolo²⁷ si affronta la ricostruzione storico-giuridica dell'abominio delle spoliazioni perpetrate ai danni degli ebrei, tracciando un percorso che parte dal diritto razzista del Regno d'Italia per giungere alla persecuzione antisemita nell'Europa occupata.

Nel secondo capitolo²⁸ si affrontano i profili del diritto internazionale rilevanti in materia, tanto nel diritto internazionale generale, quanto in relazione agli specifici obblighi pattizi che impegnano l'Italia.

Il terzo capitolo²⁹ sviluppa l'analisi della *soft law* internazionale, concentrandosi sui *Washington Principles*, per chiarirne la portata di rinforzo narrativo di soluzioni imposte dall'ordine pubblico universale, nel contesto di controversie aventi ad oggetto la pretesa di restituzione avanzata dal privato (vittima o suo erede) nei confronti di altri privati o istituzioni museali che detengono oggi i beni dell'arte depredata.

Il quarto capitolo³⁰ cerca di condurre una sistematizzazione delle misure che, nell'Italia risorta dalla vergognosa responsabilità e dalle ceneri del nazifascismo, sono state adottate per riannodare i fili del tessuto giuridico, e della civiltà, spezzati dal razzismo di Stato prima e dalla depreazione legalizzata poi. In quel capitolo, suddiviso in più sezioni, si giunge a proporre una lettura di una specifica misura normativa luogotenenziale, il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 601, nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Italia e della sistematica del diritto internazionale privato, come norma di ordine pubblico positivo capace di ottenere sul piano interindividuale la restituzione internazionalmente dovuta.

Il quinto capitolo³¹, infine, rilegge alcune recenti decisioni giurisprudenziali delle massime giurisdizioni italiane, insieme ad alcuni fondamentali casi della giurisprudenza francese e USA, nel prisma del diritto internazionale e transnazionale rilevante.

²⁷ B. CORTESE, Il contesto storico-giuridico, cit., *infra*, Parte I, Cap. I.

²⁸ B. CORTESE, Profili di Diritto Internazionale, cit., *infra*, Parte I, Cap. II.

²⁹ B. CORTESE, *Washington Principles*, cit., *infra*, Parte I, Cap. III: il contenuto del capitolo è stato in parte significativa anticipato in B. CORTESE, Gli effetti concreti della *International Soft Law on Nazi Confiscated Art* tra diritto internazionale e diritto internazionale privato, in P. DRAGONI, C. PAPARELLO, a cura di, *L'arte indifesa: il destino di artisti e collezioni dopo l'emanazione delle leggi razziali*, con introduzione di Liliana SEGRE, Firenze, Edifir, 2022, pp. 163-191.

³⁰ B. CORTESE, La restituzione nel diritto italiano: Un'analisi della legislazione speciale luogotenenziale e repubblicana nella prospettiva internazionale-privatistica, alla luce degli obblighi internazionali e della *soft law*, *infra*, Parte I, Cap. IV.

³¹ B. CORTESE, Casi di studio, cit., *infra*, Parte I, Cap. V, che sviluppa alcuni spunti già presenti in B. CORTESE, Gli effetti concreti, cit.

7. b) *Parte seconda: Collettanea di studi di diritto internazionale, transnazionale ed europeo*

La seconda parte del volume contiene una raccolta collettanea di studi di diritto internazionale, transnazionale ed europeo, articolata in quattro capitoli di differenti autrici ed autori.

Nel primo capitolo, scritto da Tullio Scovazzi³², si muove da una veloce rievocazione della *soft law* internazionale in materia di restituzione e della normativa fascista di discriminazione e spoliazione, per attraversare alcuni episodi di restituzione principalmente connessi al nostro Paese, giungendo infine alla presentazione di alcune previsioni legislative *ad hoc* introdotte nella legislazione del Regno Unito e in quella federale USA che potrebbero costituire interessanti e complementari esempi per una legislazione speciale italiana in materia.

Nel secondo capitolo, scritto da Manlio Frigo³³, l'approccio alle spoliazioni e restituzioni dell'arte depredata dai nazisti muove dall'analisi di casi di differenti giurisdizioni nazionali, di cui si evidenziano gli esiti non sempre prevedibili e l'incerto ruolo giocato dalla *soft law* internazionale. Di qui, l'accento è spostato su meccanismi alternativi di soluzione di simili controversie, sottolineando la maggiore duttilità offerta dall'arbitrato commerciale internazionale e da meccanismi di mediazione specializzati, offerti tanto in contesti transnazionali, quanto in in contesti statali.

Nel terzo capitolo, Mariangela Gramola³⁴, dopo avere a sua volta compiuto una ricognizione degli atti e dei principi della *international soft law* rilevante, torna sul ruolo dell'arbitrato nella soluzione dei litigi sulla restituzione, con attenzione particolare all'arbitrato interno (italiano), rituale ed irrituale, giungendo a conclusioni nel complesso restrittive sull'ammissibilità di un richiamo, in quei contesti procedurali, a principi di *soft law* per giustificare soluzioni in deroga alle norme generali vigenti.

Nel quarto capitolo³⁵, con cui si chiude la seconda parte del volume, Irene Marchioro si dedica all'analisi di ...un'assenza: quella, cioè, di soluzioni comuni sul piano del diritto dell'Unione europea. Il capitolo muove da una considerazione di strumenti di diritto internazionale pattizio esistenti che potrebbero, in parte, fungere da modello per un intervento *ad hoc* basato sull'art. 114 TFUE, superando i limiti coscientemente inseriti negli strumenti generali già adottati

³² T. SCOVAZZI, La restituzione dei beni culturali depredati, cit., *infra*, Parte II, Cap. I.

³³ M. FRIGO, Il quadro giuridico internazionale, cit., *infra*, Parte II, Cap. II.

³⁴ M. GRAMOLA, Il valore dei *Washington Conference Principles*, cit., Parte II, Cap. III

³⁵ I. MARCHIORO, Il ruolo del diritto dell'Unione europea nella restituzione dei beni sottratti agli ebrei durante le persecuzioni naziste, *infra*, Parte II, Cap. IV.

dal legislatore comunitario a partire dal 1992 in materia di restituzione dei beni del patrimonio culturale. Lo studio ipotizza poi alcuni approcci che un simile intervento normativo speciale dovrebbe utilizzare, dal lato in particolare del diritto internazionale privato, per giungere a soluzioni coerenti con alcuni obblighi internazionali vigenti in materia per gli Stati membri e con la *soft law* internazionale.

8. c) *Parte terza: Miscellanea – Contributi giuridici, storici e storico-artistici alla questione della restituzione*

La terza e conclusiva parte del volume include infine studi che si volgono al tema delle restituzioni da prospettive in parte diverse, che completano, arricchendo, la prospettiva del volume in una dimensione inter- e metadisciplinare.

In questa terza parte, infatti, l'attenzione è prevalentemente diretta alle opere, alle collezioni ed alle persone coinvolte nelle depredazioni e, poi, nelle questioni di restituzione, adottando strumenti di analisi che, pur non escludendo affatto dalla loro prospettiva il diritto, fanno emergere l'importanza di prospettive e metodologie di ricerca differenti. Si incontrano allora in questa parte: la ricerca di provenienza – nel contributo di Erik Jayme³⁶ – necessaria per collocare i beni in una linea di eventi che li riconduca a soggetti spoliati; la ricerca storicoartistica – nei contributi di Barbara Savy³⁷ e, ancora, di Jayme – capace di gettare una luce sul significato culturale dei singoli beni e delle collezioni dai quali furono depredati, nonché sulle persone coinvolte – le vittime, ma anche i carnefici e i loro complici nel mercato dell'arte; la ricerca storica – nel caso di specie storicogiuridica, nel contributo di Mirko Sossai³⁸, ma anche, per la dimensione archivistica e di ricostruzione degli eventi, in quello di Antonella De Robbio³⁹.

Ma andiamo con ordine.

Il primo capitolo della terza parte ospita uno studio di Erik Jayme, illustre studioso del diritto internazionale e transnazionale che unisce a questa sua qualifica quella, altrettanto importante, di storico dell'arte e collezionista.

Ebbene, il prezioso contributo di Jayme ci introduce proprio nella sua collezione privata e nei suoi rapporti con l'istituzione museale della città che ha eletto a sua patria, il Museo Palatino di Heidelberg, in un caso che coinvolge un bene potenzialmente riconducibile ad una spoliazione nazista.

Il lavoro di Jayme unisce all'analisi giuridica, relativa alle conseguenze della ri-

³⁶ E. JAYME, La provenienza taciuta, cit., *infra*, Parte III, Cap. I.

³⁷ B.M. SAVY, Le istituzioni museali tra obblighi giuridici e morali, cit., *infra*, Parte III, Cap. II.

³⁸ M. SOSSAI, Enrico Catellani, cit., *infra*, Parte III, Cap. IV.

³⁹ A. DE ROBBIO, Un caso di studio, cit., *infra*, Parte III, Cap. III.

forma tedesca del diritto delle aste sulla proprietà dei beni d'arte depredata, un esempio dell'importanza e della difficoltà delle ricerche sulla provenienza.

Erik Jayme ci racconta infatti, con dovizia di particolari, l'acquisto da lui effettuato all'asta, all'inizio del 2010, di un dipinto di un autore heidelbergense, Wilhelm Trübner; l'esposizione di quel dipinto, in un evento organizzato nel 2017 da Jayme stesso insieme alla Biblioteca Universitaria di Heidelberg e al Museo Palatino, assieme ad altro dipinto di quell'autore, di cui quello della collezione Jayme risulta essere uno studio preparatorio; la donazione di quel dipinto da Jayme al Museo Palatino, in esito a quell'esposizione congiunta, a ricomporre l'unità di studio e capolavoro; le ricerche di provenienza, legate a quella donazione, che ne mettono in luce una riconducibilità al mercante d'arte nazista Wolfgang Gurlitt e, di lì, una possibile origine in una vendita iniqua del 1939, cui si era dovuto piegare il collezionista ebreo berlinese Berthold Nothmann.

Il capitolo secondo della parte terza contiene uno studio della storica dell'arte Barbara Savy – cui si deve inoltre la co-curatela complessiva di questo volume e l'appendice delle immagini che lo chiude – è dedicato al *Cristo Portacroce* del Romanino e alla sua collocazione nella vicenda della spoliazione prima, e restituzione poi, di alcuni dipinti della collezione di Federico Gentili di Giuseppe.

Il lavoro di Savy ci restituisce, anzitutto, l'importanza del dipinto nel contesto della produzione del suo autore e della storia della pittura italiana ed europea del cinquecento. Questo ci permette di apprezzare anche l'importanza della sua acquisizione alla collezione di Federico Gentili di Giuseppe, collezione che viene da Savy illustrata, nelle tappe del suo formarsi e nella sua altissima qualità, con sapienti tratti, capaci di raggiungere anche chi storico dell'arte non è. Savy, a questo punto, ci traghetta nelle vicende della spoliazione di parte di quella collezione, del fortunoso salvataggio di altra parte di essa, e della faticosa lotta per la restituzione delle opere depredate, condotta dagli eredi nel dopoguerra.

La restituzione del dipinto del Romanino agli eredi apre una fase nuova e richiede una riflessione ulteriore, come mette bene in evidenza Savy. Emerge infatti il doloroso iato tra l'imperativo della restituzione e il rischio della dispersione di opere nel frattempo entrate nella fruizione collettiva in quanto parte del patrimonio museale di prestigiose istituzioni.

Per evitare la dispersione e conservare la pubblica fruibilità di quelle opere, però, la strada non può essere quella del diniego, da parte delle istituzioni museali e dello Stato che esse rappresentano, di fronte alle richieste degli spoliati o dei loro eredi. Piuttosto, la via da seguire sarà quella di un giusto riconoscimento del valore dell'opera a favore delle vittime, unito alla ri-costruzione di una memoria (pubblica) delle vittime e della spoliazione: trasformando il museo da semplice casa dell'arte a casa della memoria. Memoria dei crimini che attorno a quelle opere si sono commessi e memoria delle vittime.

Infine, altrettanto importante è la chiusura “operativa” del capitolo di Barbara

Savy, che ci fornisce alcune “coordinate” per individuare altre opere della collezione *Gentili di Giuseppe*, che si trovano oggi in musei italiani: opere che saranno oggetto di prevedibili richieste di restituzione in vista delle quali, ci si augura, anche questo volume avrà dato un utile contributo.

La parte terza, con cui il volume si conclude, intende altresì gettare luce su una vicenda di discriminazione e di spoliazione, ed onorare una persona che ne fu vittima all’interno dell’Università di Padova, il Prof. Enrico Catellani (già Levi Catellan), illustre membro della Facoltà giuridica e del Dipartimento di Diritto Pubblico che ora pubblica questo volume.

Si tratta allora da un lato di riportare alla luce – grazie al contributo di Mirko Sossai nel quarto capitolo della parte terza del volume – il valore di un grande, ma per lungo tempo dimenticato, Maestro del Diritto internazionale, Enrico Catellani appunto: Senatore del Regno; consigliere del Comando supremo militare italiano sui crimini di guerra austroungarici; membro di spicco del prestigioso *Institut de Droit International*, di cui fu vice Presidente; insignito nel luglio 1931 della laurea *ad honorem* dall’Università di Cambridge, in occasione della sessione di Cambridge dell’*Institut*.

Contestualmente, si tratta di comprendere le ragioni dell’oblio calato sulla sua persona, nel contesto della discriminazione da lui subita all’interno della sua stessa Università e fuori di essa: prima per ragioni politiche, in quanto inserito in una lista di personalità antifasciste, gli viene negato il titolo di emerito, appena pochi mesi dopo l’importante riconoscimento di Cambridge. Poi, con l’adozione delle leggi razziali, in quanto discendente di famiglia ebrea viene espulso dalla sua stessa Università, dove era rimasto a guidare e sostenere i giovani con l’insegnamento e l’erogazione di premi ai più meritevoli anche dopo la quiescenza, e viene radiato dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, di cui era stato Presidente.

Si disvelano nel contempo – ed è il prezioso contributo di Antonella De Robbio nel terzo capitolo della terza parte – le complesse vicende del sequestro e della confisca della biblioteca personale di Catellani, della sua quasi contestuale e “opaca” traslazione in locali universitari. Nei mesi dell’occupazione nazista del centro-nord e della costituzione, nel territorio occupato, della RSI, la preziosa biblioteca personale di Catellani era stata confiscata per provvedimento del Ministro per l’Istruzione, il giurista Carlo Alberto Biggini: quel Biggini che, già Ministro dell’Educazione nazionale del Regno e membro del Gran Consiglio, aveva votato contro l’ordine del giorno Grandi. E non è un caso che Biggini si “prenda a cuore” il prezioso patrimonio librario personale dell’illustre accademico patavino: il Ministero dell’Educazione Nazionale della RSI era oramai basato a Padova, per giunta a pochi passi dall’abitazione di Catellani.

Il tutto avviene sotto la “protezione” degli occupanti nazisti, in una città in cui le squadracce repubblicane conducevano spedizioni punitive e nella cui Universi-

tà si organizzava, parallelamente, quel movimento di resistenza che sarebbe valso all'Ateneo patavino la medaglia d'oro al valor militare.

Dopo la morte probabilmente violenta di Enrico Catellani nei concitati ultimi mesi di occupazione, l'Università di Padova – liberata dell'asservimento al regime e retta ora da quel Meneghetti che, negli stessi giorni della morte di Catellani veniva tratto in arresto dalle autorità della RSI per il suo coinvolgimento nella Resistenza – dispone, come segno tangibile di risarcimento del torto subito dal suo illustre membro, l'acquisto dagli eredi di quella biblioteca che essa senza titolo deteneva.

Salvo poi lasciarla “sparire”. Un prezioso patrimonio librario – quello della biblioteca Catellani, testimonianza della grandezza di uno studioso e della sua persecuzione – fu infatti, nel tempo, in parte smembrato in collocazioni funzionali allo studio, ma silenti quanto all'origine di quei volumi, in parte dimenticato per decenni in anonime scatole. Si produsse così un difetto di memoria, o un vero e proprio oblio, che si protrasse sino al recupero e alla valorizzazione recenti ad iniziativa di questo Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario e del Centro per le biblioteche dell'Università.

In chiusura di questo volume Mirko Sossai riporta alla luce, come dicevo, lo spessore intellettuale, oltre che umano, dello studioso Catellani. E lo fa non soltanto ricordandoci le tappe della sua carriera accademica e pubblica, ma ripercorrendo soprattutto i suoi principali interessi scientifici.

Alcuni di quegli interessi, relativi al diritto coloniale del Regno d'Italia, sono oggi necessariamente superati, ma offrono ciononostante spunti di grande interesse. Si tratta infatti, per il diritto coloniale, di un corpus giuridico *contaminato*, non solo perché espressione di un imperialismo occidentale intrinsecamente contraddittorio con l'anelito pacifista degli studi internazionalistici che sono l'altro, principale interesse scientifico del Catellani, ma perché portatore dei germi di quel razzismo di Stato che avrebbe poi colpito gli ebrei e lo stesso Cattelani. È allora particolarmente interessante leggere, negli studi coloniali di Cattelani, auspici di umanizzazione di quella politica, dove si invita a conciliare l'interesse della potenza colonizzatrice “col diritto antico dei precedenti abitatori del paese”, alla luce anche della constatazione che “il diritto alla vita e alla proprietà [è] proprio d'ogni essere umano, in ogni angolo della terra”⁴⁰.

Altri degli interessi scientifici coltivati da Catellani, quelli relativi al diritto internazionale *ad bellum e in bello*, sono, purtroppo, destinati a non invecchiare mai. E qui i suoi approcci manifestano visioni di grande attualità, in un periodo, quello attuale, in cui l'Europa vede una nuova guerra d'aggressione e violazioni gravissime del diritto umanitario.

⁴⁰ Per le citazioni riportate nel testo si fa rinvio a M. SOSSAI, Enrico Catellani, cit., *infra*, Parte III, Cap. IV, par. 5.

Si chiude, dunque, questo volume, con un concreto esercizio di *memoria*, necessario complemento di quella *riparazione e restituzione* che l'Università di Padova e il suo Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario hanno infine completato, sanando l'ingiustizia della discriminazione accademica, della confisca della preziosa biblioteca, e infine dell'oblio che – legati in modo inestricabile – colpirono il Prof. Enrico Catellani ed il patrimonio (materiale ed immateriale) da questi lasciato ai posteri.

PARTE PRIMA

CONTRIBUTO MONOGRAFICO

NAZI LOOTED ART E RESTITUZIONE
STUDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE
E TRANSNAZIONALE, CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA POSIZIONE DELL'ITALIA

CAPITOLO PRIMO

**IL CONTESTO STORICO-GIURIDICO
DELLE SPOLIAZIONI**

**DAL DIRITTO RAZZISTA DEL REGNO D'ITALIA ALLA
PERSECUZIONE ANTISEMITA NELL'EUROPA OCCUPATA**

BERNARDO CORTESE

SOMMARIO: 1. La persecuzione antiebraica nell'Asse. – 2. Le leggi razziste del terzo *Reich* e la persecuzione antiebraica: 1933-1938. – 3. Le radici del diritto razzista in Italia: la legislazione coloniale. – 4. L'adozione della legislazione razzista antisemita 1938-1940 e le conseguenti spoliazioni di beni artistici. – 5. La persecuzione genocida e le spoliazioni nel periodo dell'occupazione nazista e dello Stato fantoccio RSI. – 6. La rapina nell'occupazione nazista d'Europa e nel contesto del genocidio (*rinvio*).

1. *La persecuzione antiebraica nell'Asse*

Senza alcuna pretesa di completezza, né di rigore metodologico da parte di chi storico non è, ritengo utile riportare qui alcuni dati relativi alla storia della persecuzione antiebraica nazifascista, letta con gli occhiali dell'evoluzione del diritto, tanto in relazione all'Italia fascista, quanto, preliminarmente, in relazione alla Germania nazista. Il sovrapporsi di approcci inizialmente diversi, ma poi convergenti, tra le due potenze dell'Asse, è uno degli elementi utili a comprendere come sia necessario uno sguardo più ampio per apprezzare, in Italia, i profili giuridici della restituzione dei beni depredati agli ebrei durante il periodo della persecuzione culminata nella Shoah.

Nel descrivere la legislazione razzista e la persecuzione antiebraica nel terzo *Reich* mi limiterò qui a ricordare gli sviluppi principali fino al 1938, momento in cui diventa evidente la dimensione non solo razzista, ma genocida del regime nazista. La considerazione del periodo seguente, compresa la c.d. *Endlösung* comportante lo sterminio fisico degli ebrei tedeschi ed europei, rimane sullo sfondo. Ciò non solo perché si tratta di un dato acquisito alla generica conoscenza del lettore, ma anche perché le premesse normative rilevanti alla com-

preensione delle questioni giuridiche qui affrontate sono poste sin dal periodo precedente.

Mi soffermerò invece con maggiore attenzione sugli sviluppi della legislazione razzista antiebraica italiana, sia per ciò che riguarda il periodo del regime fascista nel Regno d'Italia, sia per ciò che attiene agli atti del regime fascista collaborazionista di Salò, durante l'occupazione nazista del centro-nord Italia.

2. *Le leggi razziste del terzo Reich e la persecuzione antiebraica: 1933-1938*

Un radicale antisemitismo è componente essenziale del programma del (NS)DAP, il partito nazista, fin dalla sua origine nel 1920¹. Appena giunti al potere, nel gennaio 1933, i nazisti mettono in pratica tale programma. Tra l'aprile 1933 e il settembre 1935 furono adottati una cinquantina di provvedimenti legislativi razzisti antisemiti, con cui si perseguiva l'espulsione degli ebrei dalla vita pubblica. Fin dal primo aprile 1933 era stato del resto attuato dal partito un violento boicottaggio delle attività commerciali ebraiche, con l'attiva partecipazione delle milizie naziste delle SA. Pochi giorni dopo, il 7 aprile 1933, fu adottato il *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums*², in cui era contenuto il divieto di impiego dei "non ariani" nella funzione pubblica, disponendosene l'immediato licenziamento. Facendo seguito ad altri provvedimenti discriminatori, il cui disegno complessivo era la totale espulsione degli ebrei da ogni forma di attività economica³, il 25 aprile 1933 fu adottata la legge "contro il sovraffollamento delle scuole ed università", con la quale si espellevano dalle scuole tutti gli alunni

¹ Se ne veda la attenta ricostruzione in R.H. PHELPS, Hitler als Parteiredner im Jahre 1920, in *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 1963, pp. 274-330, spec. pp. 276-278, in riferimento al discorso del 24 febbraio alla Hofbräuhaus di Monaco, in cui si annuncia il programma del partito, e al successivo discorso del 6 aprile, sempre alla Hofbräuhaus, in cui si esplicita nei fatti come volontà del partito la distruzione dell'ebraismo tedesco, seppur in forma di un ironico ed irridente rigetto dei timori espressi in proposito dagli ambienti ebraici e veicolati dalla stampa borghese di Monaco. Si veda inoltre Id., p. 300, in cui è riprodotto il resoconto di polizia del discorso del 27 aprile, sempre alla Hofbräuhaus, con cui si esprime il programma di persecuzione antiebraica dello (NS)DAP in termini di "Kampf gegen diese Rasse", a partire dall'espulsione dal territorio tedesco degli ebrei, anche tedeschi, presenti in Germania dopo agosto 1914 e dalla privazione della cittadinanza agli ebrei tedeschi, passando attraverso la loro estromissione dall'amministrazione pubblica e dalla stampa e l'adozione di una riforma antiebraica della proprietà fondiaria.

² H. HERLEMANN, Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (BBG), in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 2009, pp. 209-306.

³ Su tale complessivo processo cfr. p.e. A. BARKAI, *Vom Boykott zur "Entjudung": der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich*, Frankfurt am Main, 1988.

ebrei⁴. Il disegno legislativo razzista antiebraico si compì con l'adozione dei c.d. *Nürnberger Rassengesetze*, del 15 settembre 1935⁵, leggi con cui si dava seguito al disegno di Hitler di compiere la deebraizzazione del popolo tedesco, in piena continuità con le prime enunciazioni del 1920. Con i *Nürnberger Rassengesetze* si vietavano i matrimoni misti e, complessivamente, si degradavano gli ebrei tedeschi a soggetti cui incombevano doveri, ma che erano privi di diritti. Contestualmente, si predisponavano le condizioni per la rapina legalizzata di tutti i loro averi, nel momento della soluzione finale (non ancora definita, ma evidentemente già concepita). Infatti, si stabiliva la definitiva perdita della cittadinanza da parte degli ebrei tedeschi, ed il loro totale spossessamento, nel momento in cui essi avessero preso dimora fuori dal *Reich*. È l'anticipazione del disegno di rapina – parte del più ampio disegno genocida di sterminio⁶ – collegato alle deportazioni forzate che sarebbero state messe in atto negli anni seguenti.

È in questo quadro che si giunse, poco dopo l'*Anschluss* dell'Austria al terzo *Reich* nel marzo 1938 e la successiva deportazione di circa 15.000 ebrei dall'Austria alla terra di nessuno al confine polacco, alle corrispondenti deportazioni di fine ottobre di decine di migliaia ebrei dalla Germania ancora verso il confine polacco.

Di lì a poco si ebbero i pogrom della *Reichskristallnacht*, tra il 9 e il 10 novembre 1938, durante i quali furono distrutte praticamente tutte le sinagoghe tedesche, insieme a circa 7.000 tra negozi e case di abitazione di cittadini ebrei. Ciò che più conta, in quell'occasione circa 20.000 ebrei tedeschi furono espulsi dalle loro abitazioni, rinchiusi in campi di concentramento e depredati dei loro beni, fuori da qualsiasi simulacro di legalità.

3. *Le radici del diritto razzista in Italia: la legislazione coloniale*

Diversa era, fino al 1938, la situazione in Italia, dove il fascismo non aveva inizialmente portato avanti una politica altrettanto chiaramente antisemita. Il che spiega non solo perché gli ebrei italiani siano stati colti, nel loro complesso, di

⁴A. GÖTZ VON OLENHAUSEN, Die "nichtarischen" Studenten an den deutschen Hochschulen: Zur nationalsozialistischen Rassenpolitik 1933-1945, in *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 1966, pp. 175-206.

⁵O. DOV KULKA, Die Nürnberger Rassengesetze und die deutsche Bevölkerung im Lichte geheimer NS-Lage- und Stimmungsberichte, in *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 1984, pp. 582-636; C. ESSNER: *Die 'Nürnberger Gesetze' oder Die Verwaltung des Rassenwahns 1933-1945*, Paderborn, 2002.

⁶Per l'istituzione di un parallelismo tra l'azione di rapina ai danni degli ebrei e quella apertamente genocida cfr. I. COTLER, The Holocaust, Thefticide, and Restitution: A Legal Perspective, in *Cardozo Law Review*, 1998-1999, pp. 601-623, p. 602, anche in A. BEKER (ed.), *The Plunder of Jewish Property during the Holocaust*, cit., pp. 66-82, p. 67.

sorpresa dalla svolta antisemita del 1938, ma anche perché non pochi ebrei tedeschi ed europei si fossero trasferiti in Italia, negli anni successivi all'esplosione dell'antisemitismo nazista.

Ciò detto, il razzismo antisemita del 1938 si manifesta in un contesto in cui, nel sistema giuridico italiano, il razzismo era già presente, a partire dall'avventura coloniale. Infatti, l'Italia si era già dotata, sin da fine ottocento, di una legislazione coloniale a sfondo razzista, perché basata sull'allora generale idea di superiorità della madrepatria e dei suoi cittadini sulle colonie e sui sudditi coloniali. Quella legislazione divenne intrinsecamente razzista a partire dall'adozione delle disposizioni sulla cittadinanza e sul "meticcio" nel codice civile eritreo del 1909⁷. Così stando le cose, non si può certo negare che l'anticipazione di un brutale discorso razzista coloniale, che si sarebbe accentuato ancora nel contesto dell'impero mussoliniano⁸, abbia potuto semplificare l'accettazione delle leggi razziali italiane del settembre 1938, in una continuità rivendicata dallo stesso discorso di Trieste di Mussolini⁹. Tuttavia non si potrebbe a mio avviso trarre una linea di consequenzialità necessaria tra quei due razzismi.

A ciò ostanto, a me pare, le evidenti similitudini in tutti i colonialismi europei dell'approccio razzista coloniale, sia nei suoi presupposti generali relativi alla pretesa superiorità della civiltà colonizzatrice, sulle orme delle teorie di Vitoria¹⁰, sia nello specifico della regolamentazione razzista dei rapporti uomo bianco/donna di colore, presenti anche nei sistemi di diritto coloniale di Paesi che non hanno conosciuto regimi fascisti né l'antisemitismo di Stato¹¹.

⁷ Cfr. G. BASCHERINI, Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano, in *Rivista critica di diritto privato*, 2009, pp. 245-294, p. 273 ss.

⁸ ID., p. 283 ss., con riferimento al regime dei rapporti "interrazziali" nella legislazione e nella giurisprudenza coloniale di era fascista.

⁹ M.-A. MATARD-BONUCCI, D'une persécution l'autre: racisme colonial et antisémitisme dans l'Italie fasciste, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2008/3, pp. 116-137, p. 117. Sul legame tra il razzismo colonialista fascista e l'adozione delle leggi razziali italiane cfr. in particolare N. LABANCA, Il razzismo coloniale italiano, in A. BURGIO, a cura di, *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia. 1870-1945*, Bologna, 2000, pp. 145-163; A. DEL BOCA, Le leggi razziali nell'impero di Mussolini, in A. DEL BOCA, M. LEGNANI, M.G. ROSSI, *Il regime fascista, Storia e storiografia*, Roma/Bari, 1995, pp. 329-351.

¹⁰ Cfr. C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1950, traduzione italiana in ID., *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "ius publicum europaeum"*, Milano, 1998, p. 127 ss. V. inoltre L. NUZZO, Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del 'soggetto indigeno', in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33/34 (2004/2005), pp. 463-508, p. 468 ss., 477.

¹¹ Cfr. S. KATZENELLENBOGEN, Femmes et racisme dans les colonies européennes, in *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, rivista on-line, 2006, <http://journals.openedition.org/cliol/290>; DOI: 10.4000/cliol.290, consultato in marzo 2019.